

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 20

(Vigilanza sulle banche di credito cooperativo)

1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di pertinenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, senza oneri per l'Amministrazione regionale.

2. Per le banche di credito cooperativo che aderiscono a un Organismo specializzato, riconosciuto dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività, la revisione cooperativa è disposta dall'Organismo stesso.

(1)

3. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato, ma aderiscono a una Associazione nazionale, la revisione è svolta dall'Associazione nazionale stessa, anche attraverso le sue articolazioni territoriali.

4. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato né a un'Associazione nazionale, la revisione è effettuata dalla Direzione.

5. La Regione determina, con regolamento regionale, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo.

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 53, comma 1, L. R. 17/2010